



Il Ministro della Pubblica Istruzione

E M A N A

La seguente direttiva n. 26 del 19.2.2008, registrata alla Corte dei Conti il 28.2.2008, reg. 1 – fg. 225

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

visto l'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che garantisce condizioni di pari opportunità ad uomini e donne nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro;

visto in particolare l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

visto il CCNL vigente della dirigenza dell'Area 1, che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 8, concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo, documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;

vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca del 16 maggio 2005, n. 4072, sul "sistema di valutazione della Dirigenza del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca", registrata alla Corte dei Conti il 16 giugno 2005, foglio 261, registro 4;

vista la propria direttiva sull'attività amministrativa per l'anno 2007, con la quale, nell'ambito degli obiettivi da realizzare, si pone in rilievo la necessità di redigere la direttiva per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi del CCNL del



Al Ministro della Pubblica Istruzione

personale dirigente dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

resa la comunicazione preventiva alle OO.SS. nelle sedute del 13, 20, 27 settembre e 30 ottobre 2007;

viste le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti con il rilievo 4/2 del 9.1.2008;

ritenuto di uniformarsi alle sopra citate osservazioni:

Art. 1

Principi generali

1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni contenute nei CCNL vigenti.
2. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni, né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
4. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in rapporto alle esigenze delle strutture amministrative del Ministero della Pubblica Istruzione, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dell'azione amministrativa e di garantire il processo di valorizzazione della persona del dirigente e della sua professionalità. A tal fine, gli incarichi dirigenziali vengono conferiti avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione ai risultati da conseguire, sulla base dei criteri di seguito indicati.



Il Ministro della Pubblica Istruzione

Art. 2

Conferimento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi ai dirigenti, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) esperienza professionale del dirigente, maturata nello svolgimento di incarichi pregressi, e valutata con specifico riferimento alla natura e alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
- b) attitudini e capacità professionali del dirigente, rilevate in sede di valutazione e riguardanti:
 - capacità di analisi, sintesi, creatività e risoluzione di problemi;
 - capacità di promozione, gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e procedurali;
 - capacità di gestione, di organizzazione, di coinvolgimento, motivazione e crescita professionale delle risorse umane assegnate, di analisi dei costi;
 - capacità di assumere responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati, e capacità di collaborazione;
- c) risultati conseguiti, anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni dirigenziali precedentemente ricoperte;
- d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Art. 3

Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti, anche per mobilità compartimentale e intercompartimentale

1. Le funzioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione sui posti vacanti e non attribuiti ai dirigenti già in servizio.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

2. Il primo conferimento degli incarichi a dirigenti vincitori di procedure concorsuali o assunti a seguito di procedure di mobilità compartimentale e intercompartimentale deve tener conto dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

Art. 4

Conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19, commi 5 bis e 6, D.lgs n. 165/01)

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 d.lgs. n. 165/2001, in caso di riordino del Ministero tale da comportare la cessazione generalizzata dei precedenti incarichi, e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali previste dal nuovo assetto, cessano immediatamente, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 5

Cessazione Incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente provvedimento, cessano automaticamente in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, di modifica dell'assetto governativo (limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e in tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente.

Art. 6

Pubblicità degli incarichi dirigenziali e dei posti vacanti

1. La Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali cura la pubblicità e l'aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti di funzione dirigenziale vacanti riportandone anche la relativa graduazione delle posizioni - fatto salvo quanto previsto dalle norme legislative o contrattuali che determinano l'indisponibilità dei posti medesimi - al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

2. La pubblicità e l'aggiornamento degli incarichi e dei posti vacanti avvengono in forma elettronica, mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero, e in forma cartacea, mediante comunicazione periodica delle cessazioni dal servizio e dei relativi posti resisi vacanti.
3. I dati relativi al conferimento degli incarichi e alle modifiche di stato giuridico di ciascun dirigente vengono altresì comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – ai sensi dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
4. La Direzione Generale delle Risorse Umane, è tenuta ad aggiornare costantemente il fascicolo personale dei dirigenti, provvedendo all'inserimento di tutti i documenti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla valutazione dei risultati.
5. Viene garantito l'accesso ai documenti di cui al comma 4 nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 7

Rinnovo, mutamento e revoca degli incarichi

1. L'incarico di funzione dirigenziale può essere rinnovato, previa valutazione, nel medesimo posto di funzione, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 286 e con i criteri e le procedure di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

3. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto, per volontà del dipendente e dell'amministrazione.

4. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso, non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente ha diritto ad un incarico equivalente.

5. Per incarico equivalente si intende, conformemente a quanto previsto dal CCNL del personale dirigente dell'Area 1, un incarico cui corrisponde una retribuzione complessiva di pari livello, ovvero altra retribuzione di posizione, secondo la vigente normativa.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

F.to Giuseppe FIORONI